Scheda de il Commerci@lista – Inizio attività di consulenza sul lavoro di iscritto Odcec: comunicazione alla DTL

scritto da goal | 30 Novembre 2014

di Graziano Vezzoni e Luca Lemmetti*

Legge 11 gennaio 1979 n. 12 Art.1 Esercizio della professione di Consulente del Lavoro: *Tutti gli adempimenti in materia di lavoro, previdenza ed assistenza sociale dei lavoratori dipendenti, quando non sono curati dal datore di lavoro, direttamente od a mezzo di propri dipendenti, non possono essere assunti se non da coloro che siano iscritti all'albo dei consulenti del lavoro a norma dell'articolo 9 della presente legge, salvo il disposto del successivo articolo 40, nonché da coloro che siano iscritti negli albi degli avvocati e procuratori legali, dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali, i quali in tal caso sono tenuti a darne comunicazione agli ispettorati del lavoro delle pro- vince nel cui ambito territoriale intendono svolgere gli adempimenti di cui sopra.*

Secondo la Legge 12/79 art. 1 gli iscritti ne- gli Albi dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili sono abilitati all'attività di consulenza del lavoro e qualora un iscritto intenda svolgere la suddetta attività deve darne comunicazione alle Direzioni Territo- riali del Lavoro (DTL) delle Province nel cui ambito territoriale intenda svolgere tali adempimenti. Dovranno essere effettuate tante comunicazioni quanti sono gli ambiti territoriali nei quali il professionista iscritto all'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili intende assistere le aziende per gli adempimenti inerenti il personale. La comunicazione va spedita

a mezzo raccomandata a.r., PEC o consegnata a mano.

Requisiti per lo svolgimento dell'attività di consulenza del lavoro:

- iscrizione all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (Sezione A e B);
- titolo di studio (diploma, laurea);
- abilitazione professionale;
- permanenza dell'iscrizione;
- comunicazione ex art.1, L. n. 12/79.

Sanzioni per l'esercizio abusivo della professione:

nel caso di mancanza dei requisiti richiesti si applica l'art. 348 Codice Penale: *Chiunque abusivamente esercita una professione, per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato [c.c. 2229], è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa da 103 euro a 516 euro.*

L'oggetto della tutela dell'art. 348 c.p. É costituito dall'interesse generale, riferito alla pubblica amministrazione, che determinate professioni, richiedenti particolari requisiti di probità e competenza tecnica, vengano esercitate soltanto da chi, avendo conseguito una speciale abilitazione amministrativa, risulti in possesso delle qualità morali e culturali richieste dalla legge (Cass. pen. Sez. VI, 20/11/07, n.42790).

Ai fini della sussistenza del delitto di esercizio abusivo di una professione, non è necessario il compimento di una serie di atti riser- vati ad una professione per la quale sia richiesta una particolare abilitazione, ma è sufficiente anche il compimento di un solo atto (Cass. pen. 7/03/85 n. 4349; Cass. pen.11/12/79, n. 3732).

* *Ordine di Lucca*

FAC-SIMILE DI COMUNICAZIONE

Il modello è scaricabile in formato Word dal sito www.odcecarealavoro.info (Su carta intestata del professionista)

Spettabile

Direzione Territoriale del Lavoro di

Via Cap – Città e Provincia

Data _

Oggetto: Comunicazione di tenuta e gestione del Libro Unico del Lavoro e degli adempimenti riguardanti materia di lavoro, previdenza ed assistenza per conto delle aziende clienti.

Il sottoscritto nato a ( ) il , residente a , codice fiscale , titolare dello studio professionale sito in , _____, iscritto all'Ordine dei Dot- tori Commercialisti e degli Esperti Contabili di al n. /_, ai sensi della Leg- ge 11 gennaio 1979, n. 12

COMUNICA

che dal_____svolgerà per conto dei propri clienti datori di lavoro tutti gli adempimenti previsti dalle norme vigenti per l'amministrazione del personale dipendente e ogni altra funzione che sia affine, connessa e conseguente a quanto previsto nell'art. 2, comma 1°, della legge 11 gennaio 1979, n.12.

Con i migliori saluti.

(Firma del professionista)